

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Delibera n. 1/2012

L'anno 2012 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 11,30 circa si è riunito presso la sede del Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale il Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano. Sono presenti i componenti Sigg.ri :

- Bergonzini Gino presidente ;
- Campani Duccio componente (estensore);
- Mazzeo Giovanni componente;
- Miraglia Sante Emilio componente.

Il Collegio è chiamato a deliberare in merito al ricorso promosso dalla Società Sportiva Gallo Cafè, con sede in Somma Lombardo (Va), pervenuto in data 18/01/2012.

* * * *

Con ricorso ritualmente inoltrato, la società sportiva Gallo Cafè, con sede in Somma Lombardo, ricorreva a questo Collegio al fine di esperire il tentativo di conciliazione.

A seguito di episodi ritenuti violenti veniva sciolta riserva di cui al comunicato ufficiale n. 7 del 14.6.11 da parte della Commissione competente e sulla base di accertamenti avvenuti venivano comminate sanzioni ad atleti e dirigenti.

Avverso tale provvedimento ricorreva il sig. Ivan Taddeo, in qualità di presidente della società sportiva C.B. Ristobar Italia Nuova/Gallo Cafè.

Con provvedimento 26.8.11 la Commissione Giudicante Regionale della Lombardia respingeva il ricorso e confermava tutti i provvedimenti assunti nelle delibere pubblicate sul comunicato n. 12 del 11.7.11.

La società Gallo Cafè ricorreva, quindi, alla Commissione Giudicante Nazionale la quale, con provvedimento 18.11.11, in parziale riforma della delibera della C.G.R. Lombardia, riduceva le sanzioni inflitte secondo quanto ritenuto.

A seguito di tale ultimo provvedimento veniva presentata istanza di tentativo di conciliazione.

Questo Collegio, presa visione di tutti gli atti che hanno riguardato la vicenda

osserva

la norma statutaria che prevede e disciplina l'attività funzionale del Collegio, quale organo preposto alla conciliazione di parti in lite, origina dalla necessità di evitare o quanto meno limitare, controversie insorte tra associati nell'interesse ultimo dell'Associazione stessa.

Ritiene il Collegio che tale attività debba esperirsi, in linea di massima, nei confronti di singoli associati, sodalizi o persino in caso di conflitti istituzionali, allorché vi sia pariteticità di posizioni.

Nel caso di specie si chiede, da parte dell'istante, la conciliazione a seguito di un provvedimento di natura sanzionatoria di tipologia tecnica.

Appare, quindi, assai dubbio assumere come esperibile la conciliazione tra soggetto giudicante ed associato giudicato.

Peraltro ulteriori e fondati dubbi si pongono in tema di legittimazione.

E' infatti evidente che le sanzioni applicate hanno natura personale e cadono sulla sfera individuale dell'atleta giudicato, unico legittimato.

Le questioni dedotte fanno, comunque, ritenere indivisibile l'arbitraria estensione interpretativa della norma in esame, già operata anche da questo Collegio, in precedenti provvedimenti.

L'argomento avrebbe meritato ulteriore approfondimento, anche in virtù di un mutamento del precedente indirizzo, se non vi fossero elementi assorbenti idonei a definire la presente fattispecie sotto diverso profilo.

Rileva il Collegio che l'istanza appare generica e lacunosa.

E' infatti sottaciuto il motivo essenziale per il quale è stato richiesto il tentativo di conciliazione. Tale elemento appare inalienabile ai fini della valutazione, da parte dell'Organo scrivente, della valenza ed opportunità associativa della richiesta.

E' infatti evidente che il principio cui il Collegio deve ispirarsi è quello della tutela degli elementi fondanti dell'Associazione che ne costituiscono il valore da difendere.

Orbene, ove non appaia chiaro l'intendimento delle parti nella finalità affidata al tentativo di conciliazione, il Collegio non può che ritenere l'istanza "tamquam non esset" e quindi assolutamente nulla, perché mancante di un elemento essenziale.

Per altro verso il Collegio ha preso atto che l'iter giudicante è stato correttamente esperito, talché nessuna censura può muoversi, neppure sotto il mero profilo di merito, alle Commissioni interessate alla vicenda.

Al contrario non può che esprimersi, in questa sede, apprezzamento per la ricerca della verità svolta, con attenzione, dai soggetti preposti.

Neppure in via sanzionatoria appare che vi siano censure da muovere riguardo alle decisioni adottate.

Sul punto, peraltro, questo Collegio sarebbe potuto intervenire solo in caso di manifesta violazione dei principi associativi e non certo per riformare o confermare provvedimenti nel merito.

In definitiva, dunque, l'istanza è inammissibile ex art. 97 Statuto sia sotto il profilo procedurale che del merito

P.Q.M.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri respinge il ricorso promosso dalla Società Sportiva Gallo Cafè.

Dispone che l'esteso provvedimento sia pubblicato nel sito del CSI Presidenza Nazionale www.csi-net.it.

Si comunichi alla Società ricorrente nonché all'Presidenza Nazionale.

Così deciso in Roma 18 febbraio 2012

F.to Bergonzini Gino

F.to Campani Duccio (estensore)

F.to Mazzeo Giovanni componente

F.to Miraglia Sante Emilio